

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 11 maggio 2011

Definizione delle tipologie dei visti d'ingresso e dei requisiti per il loro ottenimento. (11A15229)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'INTERNO, IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA, IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, IL MINISTRO DELLA SALUTE, IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, IL MINISTRO PER I RAPPORTI CON LE REGIONI E PER LA COESIONE TERRITORIALE ED IL MINISTRO PER IL TURISMO

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, concernente il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico suddetto, e successive modifiche ed integrazioni, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ed in particolare l'art. 5;

Vista la legge 30 settembre 1993, n. 388, recante ratifica ed esecuzione:

a) del protocollo di adesione del Governo della Repubblica italiana all'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese, relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, con due dichiarazioni comuni, di seguito indicato: «Accordo di Schengen»;

b) dell'accordo di adesione della Repubblica italiana alla convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione del summenzionato Accordo di Schengen, di seguito indicata: «Convenzione di applicazione», con allegate due dichiarazioni unilaterali dell'Italia e della Francia, nonché la convenzione, il relativo atto finale, con annessi all'atto finale, il processo verbale e la dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato firmati in occasione della firma della citata convenzione del 1990, e la dichiarazione comune relativa agli articoli 2 e 3 dell'accordo di adesione summenzionato;

c) dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo agli articoli 2 e 3 dell'accordo di cui alla lettera b), firmati a Parigi il 27 novembre 1990;

Vista la legge 16 giugno 1998, n. 209, recante ratifica ed esecuzione del Trattato di Amsterdam che modifica il Trattato sull'Unione Europea, i Trattati che istituiscono le Comunità europee ed alcuni atti connessi, con allegato e protocolli, fatto ad Amsterdam il 2 ottobre 1997, e del Protocollo allegato denominato «acquis» di Schengen;

Vista la legge 8 agosto 2008, n. 130, recante ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona;

Vista la direttiva del Ministero dell'interno di cui all'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che l'articolo B del Protocollo precitato prevede che l'«acquis» di Schengen, incluse le decisioni del comitato esecutivo,

si applica immediatamente ai Paesi firmatari degli Accordi di Schengen;

Considerato quanto previsto dal Regolamento CE n. 810/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 che istituisce un codice comunitario dei visti (di seguito indicato come «Codice Visti»);

Considerato che i cittadini dei Paesi terzi di cui all'allegato n. II del Regolamento (CE) 539/2001 del 15 marzo 2001 e successive modifiche ed integrazioni sono autorizzati a soggiornare in esenzione dall'obbligo del visto fino a novanta giorni, ad eccezione di ingressi motivati da cure mediche o dall'esercizio di un'attività remunerata;

Considerato che, in base all'art. 21 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, i cittadini dei Paesi terzi titolari di uno dei documenti di soggiorno di cui all'allegato 22 del manuale istituito ai sensi del codice comune delle frontiere e dell'allegato 2 del manuale per il trattamento delle domande di visto, istituito ai sensi del Codice Visti, sono autorizzati, in forza di tali documenti a fare ingresso ed a soggiornare, fino a 90 giorni, in esenzione dall'obbligo del visto per tutte le tipologie d'ingresso individuate dall'art. 1 del presente Decreto;

Considerato che:

1) i visti d'ingresso previsti dagli articoli 24 e 26 del Codice Visti sono denominati «visti schengen uniformi», di seguito indicati: «V.S.U.», e si dividono in:

visti di «tipo A», per transito aeroportuale, validi esclusivamente per il transito nelle zone internazionali degli aeroporti;

visti di «tipo C», per soggiorni di breve durata o di viaggio, con validità massima di novanta giorni;

2) i visti suddetti possono essere limitati nella validità territoriale, ai sensi dell'art. 25 del Codice Visti, assumendo la denominazione di visti a «validità territoriale limitata», di seguito indicati: «V.T.L.»;

3) i visti d'ingresso previsti dall'art. 18 della Convenzione di applicazione, così come modificata dal Regolamento n. 265/2010 sono denominati «visti nazionali», di seguito indicati:

«V.N.», e che tali visti di lunga durata, di «tipo D», hanno validità superiore a novanta giorni;

Sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro per le pari opportunità, il Ministro per le riforme per il federalismo ed il Ministro della gioventù;

Acquisito il parere del Dipartimento per il Coordinamento delle Politiche Comunitarie;

Decreta:

Art. 1

1. Le tipologie dei visti corrispondenti ai diversi motivi d'ingresso sono: Adozione, Affari, Cure Mediche, Diplomatico, Gara Sportiva, Invito, Lavoro Autonomo, Lavoro Subordinato, Missione, Motivi Familiari, Motivi Religiosi, Reingresso, Residenza Elettiva, Ricerca, Studio, Transito Aeroportuale, Transito, Trasporto, Turismo, Vacanze-lavoro, Volontariato.

Art. 2

1. Fatti salvi i controlli di sicurezza richiesti in ambito Schengen e fermo restando quanto previsto circa il rilascio dei visti d'ingresso dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica

del 31 agosto 1999 n. 394, e successive modifiche ed integrazioni, i requisiti e le condizioni per l'ottenimento di ciascuna tipologia di visto sono indicati nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3

1. L'ingresso in territorio nazionale di minori stranieri in possesso dei requisiti previsti per ciascuna delle tipologie di visto e' subordinato all'acquisizione, da parte della rappresentanza diplomatico-consolare, anche dell'atto di assenso all'espatrio sottoscritto da ciascuno degli esercenti la potesta' genitoriale che non accompagnino il minore nel viaggio, o in loro assenza dal tutore legale. L'assenso all'espatrio viene fornito secondo le norme vigenti nel paese di residenza del minore.

2. L'ingresso di minori stranieri nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea e' subordinato all'esplicita autorizzazione espressa da parte del Comitato per i Minori stranieri, di cui all'art. 33 del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4

1. Secondo quanto previsto dal Reg. (CE) N. 810/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 che istituisce un codice comunitario dei visti, nell'esame delle richieste di visto di breve durata e' richiesto alle rappresentanze diplomatico-consolari di prestare particolare attenzione alla valutazione se il richiedente presenti un rischio di immigrazione illegale ed offra adeguate garanzie sull'uscita dal territorio degli Stati membri alla scadenza del visto richiesto.

2. Ai fini di tale valutazione, di esclusiva competenza della rappresentanza diplomatica o consolare, puo' essere richiesta l'esibizione di apposita documentazione, relativa anche allo scopo del viaggio ed alla condizione socio-economica del richiedente. Fondamentale rilevanza riveste altresì il colloquio con il richiedente il visto.

L'analisi di tali elementi viene effettuata anche per i visti di lunga durata, limitatamente allo studio.

In caso di negativo riscontro sull'autenticita' e sull'affidabilita' della documentazione presentata, nonche' sulla veridicità e sull'attendibilita' delle dichiarazioni rese, la rappresentanza diplomatico-consolare si asterra' dal rilascio del visto.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 maggio 2011

Il Ministro degli affari esteri
Frattini

Il Ministro dell'interno
Maroni

Il Ministro della giustizia
Alfano

Il Ministro dello sviluppo economico
Romani

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Sacconi

Il Ministro della salute
Fazio

Il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Gelmini

Il Ministro per i rapporti con le regioni
e per la coesione territoriale
Fitto

Il Ministro per il turismo
Brambilla

Registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 2011
Ministeri istituzionali - Affari esteri, registro n. 15, foglio n.
196

Allegato A

REQUISITI E CONDIZIONI

(...)

7. Visto per "lavoro autonomo" (V.S.U. o V.N.)

Il visto per lavoro autonomo consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata, a tempo determinato o indeterminato, allo straniero che intenda esercitare un'attivita' professionale o lavorativa a carattere non subordinato.

I. I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono stabiliti dall'art. 26 e 27 del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, e dall'art. 39 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni.

In particolare:

1. per le attivita' in cui ricorrano le condizioni previste dal comma 1 dell'art. 39 del d.P.R. n. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni, la dichiarazione ivi richiesta e' resa dall'amministrazione preposta alla concessione delle relative abilitazioni, licenze e autorizzazioni o alla ricezione della denuncia di inizio attivita', ovvero dagli enti preposti alla vigilanza degli ordini professionali.

Per le attivita' iscrivibili nel registro delle imprese tenuto dalle Camere di commercio, l'attestazione relativa all'astratta individuazione delle risorse necessarie di cui al comma 3 dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni, riguardante le attivita' ancora da intraprendere, e' resa dalle Camere di commercio competenti per territorio, in ragione delle funzioni attribuite alle stesse in tema di sviluppo economico locale e regolazione del mercato.

Per le attivita' soggette ad iscrizione negli ordini professionali, l'attestazione e' resa dai competenti ordini stessi

La dichiarazione o l'attestazione dovra' essere d'importo comunque superiore al triplo della somma pari alla capitalizzazione, su base annua, dell'importo mensile pari all'assegno sociale.

2. Il visto d'ingresso per lavoro autonomo puo' essere richiesto, per lo svolgimento della propria attivita', anche da cittadini stranieri che rivestano - limitatamente in societa' per azioni, a responsabilita' limitata, o in accomandita per azioni, gia' in attivita' da almeno tre anni - la carica di presidente, membro del consiglio di amministrazione, amministratore delegato, revisore dei conti. In tali casi, non e' richiesta alcuna attestazione circa i parametri finanziari di riferimento di cui al comma 3 dell'art. 39 del d.P.R. n. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni. E' pero' richiesto il possesso di:

2.a) certificato di iscrizione della societa' nel registro delle imprese;

2.b) copia di una formale dichiarazione di responsabilita', preventivamente rilasciata o inviata dal legale rappresentante della societa' alla competente Direzione provinciale del lavoro, Servizio ispezione del lavoro, con la quale si indichi che con il cittadino straniero non verra' instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato;

2.c) dichiarazione del rappresentante legale della societa' che assicuri, in favore del richiedente, un compenso di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.

In tutti i casi, di cui ai precedenti punti 1 e 2, il lavoratore non appartenente all'Unione Europea deve dimostrare, ai sensi di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 26 del testo unico 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, il possesso di:

a) un alloggio idoneo, mediante l'esibizione di un contratto di acquisto o di locazione di un immobile, o mediante una dichiarazione resa dallo straniero stesso ai sensi dell'articolo 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero a mezzo di una dichiarazione resa ai sensi delle medesime norme da un cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, che attesti di aver messo a disposizione del richiedente il visto un alloggio idoneo;

b) un reddito, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria. Tale requisito reddituale minimo e' soddisfatto in presenza di documentazione che attesti il conseguimento, nel proprio Paese di residenza, di un reddito analogo per l'anno precedente a quello di richiesta del visto, ovvero in presenza della dichiarazione prevista al punto 2.c;

c) nulla osta provvisorio ai fini dell'ingresso, rilasciato - conformemente a quanto previsto dal comma 5 dell'art. 39 del d.P.R. n. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni - dalla Questura territorialmente competente, alla quale dovra' anche essere consegnata copia delle dichiarazioni e delle attestazioni, o della documentazione sostitutiva sopra indicate.

Le dichiarazioni e le attestazioni - ovvero la documentazione sostitutiva - sopra indicate, unitamente al nulla osta della Questura, tutte di data non anteriore a tre mesi, devono essere presentate, per la loro verifica e valutazione, alla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente, che provvedera', ai sensi di quanto previsto dal comma 5, 6 e 7 dell'art. 26 del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni e del comma 6 dell'art. 39 del d.P.R. n. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni, al rilascio del visto.

II. Per lo svolgimento di prestazioni di lavoro autonomo nei casi di cui all'art. 27, comma 1 lettere a), b), c) e d) del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, il visto e' rilasciato alle condizioni stabilite dall'art. 40, comma 22 del d.P.R. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni, ed in presenza dei requisiti di cui ai precedenti punti a), b) e c).

III. Per gli sportivi stranieri che - in osservanza di quanto previsto dalla legge 23 marzo 1991, n. 91 - sono chiamati a svolgere

prestazioni sportive di lavoro autonomo, a titolo professionistico o dilettantistico, e' richiesta l'esibizione della dichiarazione nominativa d'assenso rilasciata dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) che, corredata di nulla osta espresso dalla Questura territorialmente competente, dovra' indicare le generalita' dell'atleta, la disciplina sportiva prescelta, gli estremi ed il recapito della societa' di destinazione. Tali ingressi sono considerati al di fuori delle quote stabilite dal decreto di programmazione di cui all'articolo 3, comma 4 del testo unico 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, ma compresi nell'ambito delle aliquote d'ingresso di cui all'articolo 27, comma 5-bis del testo unico 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni.

IV. Per quanto concerne il settore dello spettacolo, il visto d'ingresso per lavoro autonomo - di breve o lunga durata - e' concesso esclusivamente in favore di artisti stranieri di chiara fama, o di alta e nota qualificazione professionale, e di artisti o complessi ingaggiati da noti enti teatrali, dalla R.A.I., da note emittenti televisive private o da enti pubblici di particolare rilevanza. I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono:

IV.a) copia dell'atto contrattuale di lavoro autonomo, con firma autenticata del gestore, del titolare della licenza di esercizio, dell'impresario o di un legale rappresentante, che garantisca al lavoratore un compenso di importo superiore a quello previsto dai contratti nazionali per le categorie di lavoratori subordinati con qualifiche simili;

IV.b) copia di una formale dichiarazione di responsabilita', preventivamente rilasciata o inviata dal committente o dal suo legale rappresentante alla competente Direzione provinciale del lavoro, Servizio ispezione del lavoro, nella quale si indichi che in virtu' del contratto stipulato non verra' instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato; per i lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all'estero, la dichiarazione e' rilasciata al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali - Direzione Generale del Mercato del Lavoro - Div. II - Lavoratori dello spettacolo;

IV.c) nulla osta provvisorio ai fini dell'ingresso rilasciato dalla Questura territorialmente competente, da richiedere, in analogia a quanto previsto in via generale per il lavoro autonomo, dal comma 5 dell'art. 39 del d.P.R. n. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni, dietro esibizione del contratto di lavoro;

IV.d) disponibilita' di un'idonea sistemazione alloggiativa, documentabile anche mediante l'esibizione di prenotazione alberghiera, mediante una dichiarazione resa dallo straniero ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero a mezzo di una eventuale dichiarazione resa ai sensi delle medesime norme dalla controparte contrattuale, che attesti di aver messo a disposizione del richiedente il visto un alloggio idoneo.

Per i visti d'ingresso per lavoro autonomo nel settore dello spettacolo relativi a soggiorni di breve durata, rilasciati al di fuori delle quote stabilite dal decreto di programmazione di cui all'articolo 3, comma 4 del testo unico 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, sara' sufficiente l'esibizione di copia dell'atto contrattuale.

In tutti i casi previsti dai precedenti punti I, II, III e IV, il rilascio del visto per lavoro autonomo deve essere segnalato dalla Rappresentanza diplomatico-consolare alla Direzione provinciale del lavoro, Servizio ispezioni del lavoro, territorialmente competente, ai fini dell'eventuale accertamento dell'effettiva natura giuridica del rapporto di lavoro.

8. Visto per "lavoro subordinato" (V.S.U. o V.N.)

Il visto per lavoro subordinato consente l'ingresso, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata, a tempo determinato o indeterminato, allo straniero che sia chiamato in Italia a prestare un'attività lavorativa a carattere subordinato.

I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono stabiliti dagli articoli 22, 24, 27 e 27bis del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, e dagli articoli 29, 30, 30-bis, 30-ter, 30-quater, 30-quinquies, 31, 38, 38-bis e 40 del d.P.R. n. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni, fermi restando gli adempimenti richiesti dagli articoli 49 e 50 del d.P.R. stesso per l'esercizio di attività professionali.

Ai fini del rilascio del visto d'ingresso, lo Sportello Unico per l'Immigrazione provvederà a comunicare alla competente rappresentanza diplomatico-consolare, con modalità telematiche, il proprio nulla osta. Per gli stranieri da occupare nel settore dello spettacolo di cui all'art. 27 comma 1, lett. l), m), n) e o) del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni e all'art. 40, comma 13 del d.P.R. n. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni, il nullaosta - fino all'attivazione dei previsti collegamenti telematici - è rilasciato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, D.G. Mercato del Lavoro Div. II e dall'Ufficio di Collocamento dello Spettacolo di Palermo, esclusivamente in forma cartacea. Per gli sportivi di cui all'art. 27 comma 1, lett. p) del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni e all'art. 40, comma 16, 17 e 18 del d.P.R. n. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni, il nullaosta - denominato dichiarazione nominativa d'assenso - è rilasciato, fino all'attivazione dei previsti collegamenti telematici, dal CONI, Comitato Olimpico Nazionale, esclusivamente in forma cartacea.

Il nullaosta per "lavoro subordinato" rilasciato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione ai sensi di quanto previsto dagli articoli 22 e 24 del testo unico 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni e trasmesso per via telematica direttamente agli Uffici Consolari, deve essere utilizzato, ai fini del rilascio del visto, entro sei mesi dalla data di emissione.

Il nullaosta rilasciato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 27 del testo unico 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni deve essere utilizzato, ai fini del rilascio del visto, entro quattro mesi dalla data di emissione.

Il visto d'ingresso per lo svolgimento in Italia di lavoro nel campo delle professioni sanitarie è subordinato, oltre che al possesso di tutti i requisiti di norma previsti, anche al preventivo riconoscimento del titolo di studio da parte del Ministero della salute. Nei casi in cui non sia previsto lo svolgimento di attività di tipo sanitario, il responsabile legale della struttura sanitaria ove verrà svolta l'attività lavorativa dovrà rilasciare una specifica dichiarazione in tal senso ad uso delle Rappresentanze diplomatico-consolari.

Per i lavoratori marittimi stranieri destinati ad imbarcare su navi battenti bandiera italiana, fatte salve le disposizioni in materia di visti di transito, di cui al successivo punto 17 del presente allegato, e gli stranieri dipendenti da società estere, destinati all'imbarco su navi italiane da crociera per lo svolgimento di servizi complementari di cui all'art. 17 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, il visto è rilasciato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 27, comma 1 lettera "h" del testo unico 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni e dall'art. 40, comma 12 del dPR 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni, dietro formale richiesta delle società armatrice, documentata con contratto di lavoro nominativo, copia del contratto d'appalto, e certificato d'iscrizione della nave nel Registro Internazionale.

I requisiti e le condizioni per il rilascio del visto per lavoro

subordinato, stabiliti dall'art. 27, comma 1, lettera p) del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, e dall'art. 40, comma 16, 17 e 18 del d.P.R. n. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni, debbono intendersi applicabili agli stranieri destinati a svolgere attivita' sportiva, anche presso societa' non professionistiche, diverse da quelle previste dalla legge 23 marzo 1981, n. 91. Ai fini del rilascio del visto d'ingresso, il CONI provvede a trasmettere alla competente rappresentanza diplomatico-consolare la propria dichiarazione nominativa d'assenso.

In favore degli stranieri di cui all'art. 27, comma 1, lettera r-bis) del testo unico 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, e all'art. 40, comma 21 del d.P.R. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni, e' rilasciato un visto d'ingresso per lavoro subordinato della durata minima prevista per l'ottenimento di un permesso di soggiorno che - a seguito dell'eventuale formalizzazione in territorio nazionale del rapporto di lavoro - consenta la proroga o il rinnovo dello stesso.

Per i lavoratori occupati alle dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari, o di enti di diritto internazionale aventi sede in Italia, ovvero di funzionari diplomatici - o impiegati amministrativi e tecnici - in servizio presso le rappresentanze o gli Enti stessi, di cui all'articolo 40, comma 19 del d.P.R. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni, le richieste di visto dovranno essere avanzate con nota verbale per le vie diplomatiche, e la concessione del visto e' sempre subordinata all'acquisizione del preventivo nulla osta del Ministero degli affari esteri, Cerimoniale Diplomatico della Repubblica.

Ai fini del rilascio del visto d'ingresso in favore dei docenti di scuole e universita' straniere operanti in Italia e di cui alla legge 24.05.2002, n. 103, lo Sportello unico per l'immigrazione provvede a comunicare, con modalita' telematiche, alla competente rappresentanza diplomatico-consolare il proprio nullaosta.

(...)

14. Visto per "ricerca" (V.S.U. o V.N.)

Il visto per ricerca consente l'ingresso, ai fini di un soggiorno di breve o di lunga durata, allo straniero, in possesso di un titolo di studio superiore che nel Paese in cui e' stato conseguito dia accesso a programmi di dottorato, il quale sia chiamato in Italia per lo svolgimento di un'attivita' di ricerca da parte di un'universita' o di un istituto di ricerca aventi i requisiti previsti dall'art. 27-ter, comma 1 e 2 del testo unico n. 286/98 e successive modifiche ed integrazioni.

L'attivita' di ricerca cui e' chiamato lo straniero puo' essere svolta, a seconda dell'apposita convenzione di accoglienza stipulata con l'universita' o l'istituto di ricerca, nelle forme di lavoro subordinato, lavoro autonomo, o nell'ambito di una borsa di addestramento alla ricerca.

I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono stabiliti dall'art. 27-ter del testo unico n. 286/98 e successive modifiche ed integrazioni.

Ai fini del rilascio del visto d'ingresso di lunga durata, lo Sportello Unico per l'Immigrazione provvedera' a comunicare per via telematica alla competente rappresentanza diplomatico-consolare il proprio nulla osta per ricerca. Il relativo visto e' rilasciato prioritariamente rispetto a quello delle altre tipologie.

Il nullaosta per "ricerca" rilasciato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione ai sensi di quanto previsto dall'articolo 27-ter del testo unico 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni e trasmesso per via telematica direttamente agli Uffici Consolari, deve essere utilizzato, ai fini del rilascio del visto, entro sei mesi dalla data di emissione.

Il visto d'ingresso per lo svolgimento in Italia di un'attività di ricerca nel campo delle professioni sanitarie è subordinato, oltre che al possesso di tutti i requisiti di norma previsti, anche al preventivo riconoscimento del titolo di studio da parte del Ministero della salute. Nei casi in cui non sia previsto lo svolgimento di attività di tipo sanitario, il responsabile legale della struttura sanitaria ove verrà svolta l'attività di ricerca dovrà rilasciare una specifica dichiarazione in tal senso ad uso delle Rappresentanze diplomatico-consolari.

(...)

20. Visto per "vacanze-lavoro" (V.N.)

Il visto per vacanze-lavoro consente l'ingresso, per un soggiorno di lunga durata, ai cittadini dei Paesi con cui l'Italia abbia stipulato degli specifici accordi in materia, ai sensi dell'art. 27, comma 1, lettera r) del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, e dell'art. 40, comma 20 del d.P.R. n. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni.

La durata massima del visto è di un anno, ferme restando le limitazioni dell'attività lavorativa disposte dall'art. 40, comma 20 del d.P.R. n. 394/1999, così come modificato dal d.P.R. 18 ottobre 2004 n. 334 e successive modifiche ed integrazioni.

I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono previsti dagli specifici accordi internazionali in materia, tenendo conto dei parametri stabiliti dal Ministero dell'interno agli articoli 2 e 4 della Direttiva di cui all'art. 4, comma 3 del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni.

21. Visto per "volontariato" (V.S.U. o V.N.)

Il visto per volontariato consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata, e comunque per un periodo non superiore ad un anno, allo straniero, di età compresa tra i 20 ed i 30 anni, autorizzato a partecipare ad un programma di volontariato, ai sensi dell'art. 27-bis del testo unico 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, sulla base di una apposita convenzione stipulata tra lo straniero stesso ed una organizzazione promotrice ricompresa tra quelle indicate nell'art. 27-bis, comma 2 lettera a) del predetto testo unico.

Il visto è concesso allo straniero titolare di nulla osta rilasciato e trasmesso telematicamente dallo Sportello unico per l'immigrazione che ne ha valutato le condizioni e i requisiti, secondo quanto previsto dal citato art. 27-bis del testo unico 286/1998 e nell'ambito del contingente numerico stabilito nel Decreto annuale emanato dal Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero dell'interno e degli affari esteri.

Il nullaosta per "volontariato" rilasciato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione ai sensi di quanto previsto dall'articolo 27-bis del testo unico 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni e trasmesso per via telematica direttamente agli Uffici Consolari, deve essere utilizzato, ai fini del rilascio del visto, entro sei mesi dalla data di emissione.

Il visto per volontariato, in presenza di una specifica segnalazione dell'Agenzia nazionale per i giovani, è concesso anche ai cittadini stranieri che debbano prestare la loro attività in Italia nell'ambito del Servizio Volontario Europeo.